



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 155/2024

nel ricorso in materia di pensione iscritto al **n. 67842** del registro di segreteria, depositato in data 22 dicembre 2020, proposto da:

O. E. C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall'avv. Pieranna Filippi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del medesimo avvocato

contro

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tiziana Norrito e dall'avv. Gino Madonia

e

Comune di Alcamo, non costituito

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 27 febbraio 2024, come da verbale di udienza

IN FATTO

I)- Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, O. E., ha premesso: a)- di essere stata dipendente del Comune di Alcamo dal 1996, avendo prestato servizio presso il Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di Agente di

Polizia Municipale;

b)- di aver ricevuto in data 17/11/2016 la diagnosi di *“sclerosi multipla in trattamento con interferone (EDSS 6.0)”* dalla competente Commissione Medica, di essere stata dichiarata soggetto *“portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”* e di essere stata riconosciuta invalida con *“totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/1971”*.

c)- che con verbale del 24/04/2017 era stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica come invalida *“con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”*;

d)- che, su richiesta del Comune di Alcamo, in data 7/05/2018 era stata sottoposta ad accertamento sanitario da parte della Commissione Medica di Verifica di Palermo; all’esito della visita, con verbale modello BL/G n. 18819, in conseguenza della diagnosticata *“sclerosi multipla”*, veniva ritenuta *“non idonea permanentemente al servizio relativamente allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicati lo svolgimento di ogni mansione, che comporti prolungata stazione eretta, gestione autonoma di attività e contatto con il pubblico. Non inabile ai sensi della Legge 335 del 1995, art. 2, comma 12”*;

e)- che, sottoposta a nuova verifica su richiesta del Comune di Alcamo in data 29/10/2018, la Commissione Medica di Palermo aveva ritenuto non sussistente l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995, art. 2, comma 12;

f)- che con determina n. 151 del 28 novembre 2018 il Dirigente della Direzione Risorse del Personale del Comune di Alcamo, facendo proprio il giudizio della Commissione medica di cui al verbale n. 19639, la dispensava dal servizio;

g)- che in data 3/04/2019 aveva presentato all'INPS di Trapani istanza per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2, comma 12, legge n. 335/95 alla pensione inabilità già riconosciuta in data 18/02/2019 senza i summenzionati benefici;

h)- che tale richiesta era stata rigettata dall'Inps Direzione Provinciale di Trapani in conformità al giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica di Palermo del 29/10/2018;

i)- di aver proposto innanzi al Comitato di Vigilanza Gestione Inps ricorso ex art. 2 del DPR n. 1199/1971 e di non aver ricevuto alcun riscontro nei successivi novanta giorni.

Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; ha richiamato giurisprudenza e si è soffermata sulla documentazione sanitaria prodotta.

In conclusione, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con conseguente riliquidazione della pensione e con l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335

II)- Con memoria del 22/11/2019 si è costituito l'INPS, che ha rilevato che il requisito della *“assoluta e permanente impossibilità a svolgere una qualsiasi*

attività lavorativa” costituisce una condizione maggiormente gravosa rispetto a quella di cui agli artt. 64 ss. T.U. 1092/73, posto che l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ricollega l’inabilità all’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dunque, comporta una più intensa tutela economica del pensionato cessato dal servizio.

L’INPS ha dedotto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.M. 187/1997, per l’applicazione dei benefici richiesti dalla ricorrente, la norma prescrive, tra i requisiti necessari, il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all’infermità; tale requisito non era stato riconosciuto dalla competente Commissione Medica di Verifica, sicché, data la vincolatività di tale parere medico legale, l’Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda della ricorrente.

Pertanto, l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

III)- Il Giudice ha disposto un primo accertamento tecnico, che veniva demandato al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa; poi, a seguito delle osservazioni critiche della parte ricorrente, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio a cura di un collegio peritale.

IV)- Dopo l’espletamento delle attività peritali e lo scambio di memorie, all’udienza del 27 febbraio 2024, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.

IN DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento nei sensi che si esporranno.

1)- In punto di diritto, l’odierna controversia verte intorno all’applicazione

ed interpretazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, che stabilisce che: *“12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.*

La giurisprudenza, condivisa dall'odierno Decidente, si è espressa nel senso

che: “La disciplina dettata dalla legge implica che i benefici previsti possano essere concessi solamente nelle ipotesi in cui, attraverso una valutazione individuale ed attitudinale del soggetto affetto da una infermità o difetto fisico o mentale non dipendente da causa di servizio, possa escludersi il possibile impiego delle residue energie lavorative dello stesso in attività confacenti alle sue attitudini, non pericolose, non usuranti, non dequalificanti e con carattere di remuneratività, così che lo stesso venga a trovarsi impossibilitato in maniera assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In particolare, questo giudice ritiene a tal proposito:

a)che il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, richiede l'accertamento della permanente e assoluta impossibilità di svolgere non “una qualunque attività” ma una “attività lavorativa”, ossia un’attività qualificata da quegli obblighi e da quell'impegno normalmente richiesti in un rapporto di lavoro; b)che non trattasi, pertanto, di un’inabilità intesa in senso assoluto, impediente qualsiasi attività, bensì di inabilità a svolgere un’attività che possa collocarsi nella sfera lavorativa, idonea, quindi, ad assicurare al soggetto, in relazione al parametro di cui all’art. 36 della Cost., una esistenza libera e dignitosa; c)che l'accertamento dell’inabilità non attiene a valutazioni in astratto o nel campo dell’ipotetico, ma va pur sempre riferito ad un’inidoneità psico-fisica del dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa che lo stesso per età, 7 condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere, e postula l’ulteriore requisito che il soggetto sia in grado di compiere in modo autonomo ed

autosufficiente anche le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria; d)che a tali fini non deve tenersi conto delle attività esercitabili con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici, ovvero con il rischio di incorrere in una ulteriore compromissione delle residue energie psicofisiche del soggetto e, in senso più lato, della sua stessa salute; e)che nel valutare l'incidenza di una malattia sulle possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa è necessaria una adeguata considerazione di tutti gli elementi che possono avere, direttamente o indirettamente, concreto rilievo, quali il prevedibile andamento della stessa, la probabilità di guarigione o di esito infausto, i connessi riflessi psicologici, la natura delle cure necessarie, l'eventuale incidenza negativa dell'attività lavorativa sull'andamento dello stato patologico e sulla possibilità di sottoporsi alle cure necessarie” (ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Liguria, n. 242/2018).

Sono altresì condivisibili i principi formulati dalla Corte di Cassazione con riguardo all'applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984; la Corte di Cassazione, infatti, ha evidenziato che: “Il tenore dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 - in cui manca il riferimento al lavoro proficuo - non legittima una interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività: deve infatti ritenersi - alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 della Costituzione - che il lavoro che non consente il ricorso alla prestazione previdenziale, è quello che abbia il requisito della remuneratività. Il sistema previdenziale è, infatti, finalizzato a garantire una prestazione di supplenza nei confronti di soggetti che per motivi medico - biologici perdano l'autosufficienza, il cui parametro

deve, tuttavia, restare quello di una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) quale solo il lavoro "proficuo" può assicurare".

In ogni caso avrebbe dovuto trattarsi di una capacità residua di lavoro in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, e non dequalificanti, quali quelli ipotizzati [...] manca nella sentenza di appello una adeguata motivazione, tanto più necessaria in presenza di una affezione tumorale la cui prospettiva statisticamente infausta potrebbe ulteriormente compromettere la propensione del soggetto alla prosecuzione di ogni altro impegno lavorativo" (Cass., sez. lav., 25/01/2001, n.1026)

2)- Per quanto attiene ai fatti emersi nel corso del processo, occorre sottolineare che è stata espletata una complessa attività istruttoria.

Con ordinanza n. 227 del 1° giugno 2021 il Giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa di accertare se la patologia di sclerosi multipla sofferta dalla ricorrente fosse di gravità tale da rendere la stessa nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 e, in caso di risposta affermativa, di chiarire se tale situazione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa fosse già presente al momento del pensionamento (1 dicembre 2018) o sia derivata da un peggioramento delle condizioni di salute in epoca successiva alla data di pensionamento.

Con ordinanza n. 223 del 12 ottobre 2022 il Giudice -a seguito della relazione del CML e delle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente- ha disposto un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio demandata a un collegio peritale, composto dal dott. Alfredo Mattaliano, dal dott. Vincenzo La Bella e dalla dott.ssa Eugenia Di Stefano. Il Giudice ha chiesto

allo stesso collegio di precisare se la patologia sofferta dalla ricorrente fosse di gravità tale da rendere la stessa *“nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* ai sensi dell'art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995 e, in caso di risposta affermativa, di chiarire se tale situazione di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa fosse già presente al momento del pensionamento (1 dicembre 2018) o fosse derivata da un peggioramento delle condizioni di salute in epoca successiva. Inoltre, il Giudice ha chiesto al Collegio di esaminare il quadro clinico alla luce dei contenuti della relazione medica del 17 giugno 2021 dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli e degli altri allegati, depositati il 30 giugno 2021 da parte ricorrente. E' stato poi chiesto al Collegio di specificare, nel caso in cui sussistesse una residua capacità lavorativa della ricorrente, quali sarebbero gli impieghi lavorativi specificamente compatibili con le condizioni di salute della stessa e con la loro probabile evoluzione. Infine, è stato chiesto al Collegio di fornire informazioni sulla progressione della sclerosi multipla secondo le più recenti statistiche mediche in pazienti che presentano condizioni analoghe a quelle della ricorrente.

Con ulteriore ordinanza il Giudice ha incaricato il Collegio medico legale di depositare una relazione integrativa di chiarimento con specifico riguardo ai contenuti della relazione medica del 17 giugno 2021 dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, depositata il 30 giugno 2021 da parte ricorrente e prodotta dalla stessa al Collegio medico in occasione della visita.

Tanto premesso, il Collegio incaricato, composti dai dottori Mattaliano, La Bella e Di Stefano, ha fornito puntuale e completa risposta ai quesiti

formulati dal Giudice, rilevando che al momento della visita, cioè nel dicembre del 2022, la ricorrente si trovava in stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ma che tale situazione non era presente al momento del pensionamento. Secondo il Collegio peritale, lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve ricondursi temporalmente alla visita del 04/04/2022 presso l'ARNAS Ospedale Civico di Palermo.

Il Giudice condivide integralmente le valutazioni del collegio peritale composto dal dott. Alfredo Mattaliano, dal dott. Vincenzo La Bella e dalla dott.ssa Eugenia Di Stefano. Il Collegio ha espletato l'incarico con precisione e con diligenza, prestando particolare attenzione all'esame della documentazione sanitaria e alla visita della ricorrente e fornendo informazioni indispensabili in ordine al decorso della patologia. Non emergono elementi che possano condurre a una diversa valutazione medico-legale, posto che i rilievi formulati da parte ricorrente forniscono soltanto una differente lettura alla medesima documentazione sanitaria esaminata dal Collegio. Pertanto, il Giudice, condividendo gli esiti dell'attività del summenzionato Collegio peritale, osserva che:

A)- al momento della visita da parte del collegio peritale, cioè il 20 dicembre 2022, la ricorrente si trovava in stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

B)- la situazione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa non era presente al momento del pensionamento, cioè nel dicembre del 2018, allorché vi era un indice disabilità complessiva EDSS pari 6.5 ((EDSS è acronimo di Expanded Disability Status Scale). Dalle note

delle visite sanitarie si evince che una deambulazione con doppio appoggio e disturbi della coordinazione lievi ed iniziali erano descritti come assenti nella visita del novembre 2017. Invece, una “lieve atassia di tronco” era accertata nella visita neurologica del novembre 2018 presso l’Ospedale Giglio di Cefalù. L’indice EDSS 6.5 era stabile fino al 17 giugno 2021, quando il Dott. Cottone presso l’Ospedale Civico di Palermo accerta un peggioramento con EDSS 7.0.

Nella relazione medica del 17 giugno 2021 dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli la visita medica è descritta in maniera succinta, ma si evince clinicamente un peggioramento clinico, sostenuto da un EDSS 6.5-7.0. E’ infatti descritta la presenza di “ipostenia agli arti superiori associato a dismetria”;

C)- lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa può quindi ragionevolmente farsi risalire al periodo in cui fu effettuata la visita del 04/04/2022 presso l’ARNAS Ospedale Civico, da parte del dott. La Bua; in tale occasione fu stimato dal neurologo l’ulteriore peggioramento con una disabilità importante con EDSS 7.5), prossima al successivo accertamento dal Collegio peritale, che ha prospettato un indice EDSS pari ad 8.

Può quindi concludersi nel senso che alla data del pensionamento, cioè nel dicembre del 2018, la ricorrente non era impossibilitata in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; soltanto dal mese di aprile 2022 la ricorrente ha perso qualunque capacità lavorativa.

3)- Ciò premesso, occorre interpretare e applicare il summenzionato art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 in una fattispecie, come quella

odierna, in cui il lavoratore alla data del pensionamento non era totalmente inabile a qualsiasi lavoro, sicché non sarebbe rientrato nel concetto di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ma è divenuto totalmente inabile successivamente in conseguenza dell'inevitabile peggioramento dell'infermità che ne ha causato la dispensa dal servizio; si tratta dunque del problema delle malattie progressive e ingravescenti, che non consentono una guarigione ma che, anzi, sono inevitabilmente soggette a progressione irreversibile.

Questo Giudice ritiene che l'orientamento maggioritario, che ancora il riconoscimento e la valutazione della situazione ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 esclusivamente al momento del pensionamento, senza tener conto dei successivi inevitabili peggioramenti per effetto delle malattie progressive, potrebbe risultare in contrasto con le seguenti disposizioni costituzionali: a)- l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza, perché tra due soggetti, affetti dalla medesima malattia progressiva e irreversibile, sarebbe avvantaggiato chi presenta al momento del pensionamento la totale inabilità lavorativa, mentre non si tutelerebbe adeguatamente chi invece diventa totalmente inabile per effetto della medesima patologia in epoca successiva; b)- il medesimo art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, perché la tutela dell'inabile non può prescindere dal considerare le peculiarità delle diverse patologie invalidanti e il loro ordinario decorso, che è sempre infausto per le malattie progressive; c)- l'art. 38 della Costituzione, che riconosce la necessità della tutela per i soggetti inabili al lavoro, atteso che la tutela apprestata dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 non prenderebbe in considerazione la

situazione peculiare dei soggetti affetti da infermità ingravescenti e progressive; ciò determinerebbe una minore protezione.

Ciò nondimeno, va ritenuto che allo stato non sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335 nella parte in cui non prevede che il riconoscimento dei benefici ivi previsti possa avvenire anche in data successiva al pensionamento, quando la totale inabilità sia scaturita dall'aggravamento della malattia progressiva che ha comportato il pensionamento.

E' infatti possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione summenzionata.

4)- Va sottolineato che l'esito del giudizio di legittimità costituzionale non si risolve più nella dicotomica distinzione tra sentenza di accoglimento e sentenza di rigetto. La Corte costituzionale ha precisato che il giudice *a quo* è tenuto preliminarmente a sviluppare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione ritenuta contrastante con la Costituzione. La più recente giurisprudenza costituzionale ha posto per il giudice l'obbligo di dimostrare l'avvenuta sperimentazione di un'interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione. I Giudici della Consulta hanno infatti sostenuto che il giudice *a quo* non ha soltanto il compito di vagliare la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ma deve concentrarsi sulla necessaria dimostrazione di avere ricercato e privilegiato le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge alla costituzione. La Corte costituzionale sin dalla sentenza numero 356 del 1996 ha affermato che il giudice deve avvalersi dei propri poteri interpretativi tutte le volte che una questione di legittimità possa essere risolta attraverso una

interpretazione conforme alla Costituzione, dal momento che: *“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime, perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”* (Corte Cost. n. 356 del 1996).

5)- Tanto premesso, va osservato che, effettivamente, dal punto di vista testuale, l'art. 2, comma 12, della legge n. 1995 non impone di valutare la situazione dell'inabilità esclusivamente al momento del pensionamento, senza possibilità di tener conto di fatti successivi connessi alla medesima infermità, che ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro pubblico. Va dunque evidenziato che siffatta preclusione in ordine alla valutazione di fatti successivi e consequenziali alla malattia invalidante già accertata al momento del pensionamento non è testualmente prevista; se tale preclusione fosse espressamente stabilita, ciò porrebbe la norma in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali. La preclusione sulla valutazione di fatti successivi, purché ovviamente siano collegati all'infermità invalidante, in realtà, è stata elaborata in via interpretativa.

Con riguardo alla fattispecie, ove vengano a rilievo malattie progressive, irreversibili e invalidanti, occorre però accedere a un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di ritenere che il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 possa avvenire anche in data successiva al pensionamento, quando la totale inabilità a qualsiasi lavoro sia scaturita dall'aggravamento della malattia progressiva che ha comportato il collocamento in quiescenza.

6)- Sulla base delle premesse giuridiche e fattuali sopra esposte, operando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 12, della

legge n. 335 del 1995 nei sensi sopra esposti, questo Giudice osserva che nel caso in esame, essendo stata accertata la totale inabilità soltanto nell'aprile del 2022 per effetto dell'aggravamento della patologia, che comportò la dispensa dal servizio nel dicembre del 2018, va dichiarata la sussistenza dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa della ricorrente O.E. con decorrenza dal mese di aprile 2022. Pertanto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannata al riconoscimento -in favore della ricorrente- della pensione di inabilità prevista dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dal mese di aprile 2022.

Per l'effetto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannata alla rideterminazione del trattamento pensionistico mensile e al pagamento -in favore della medesima ricorrente- degli arretrati da aprile 2022 oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), dedotto quanto già *medio tempore* fruito dalla ricorrente a titolo di pensione per inidoneità ex art. 55 octies del d.lgs. 165/2001.

La particolare complessità delle questioni affrontate giustifica sia la compensazione integrale delle spese di lite sia la ripartizione paritaria delle spese dell'espletata consulenza tecnica, sicché dette spese, come liquidate in separato decreto e pari complessivamente ad Euro 1.740 (millesettecentoquaranta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge, vanno poste in via definitiva e in maniera solidale a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, e della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa della ricorrente con decorrenza dal mese di aprile 2022;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al riconoscimento - in favore della ricorrente- della pensione di inabilità prevista dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dal mese di aprile 2022;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, alla rideterminazione del trattamento pensionistico mensile e al pagamento -in favore della medesima ricorrente- degli arretrati da aprile 2022 oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), dedotto quanto già *medio tempore* fruito dalla ricorrente a titolo di pensione per inidoneità ex art. 55 octies del d.lgs. 165/2001;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, e della parte ricorrente in solido tra loro le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad Euro 1.740 (millesettecentoquaranta/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge;
- in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

	17	
	-dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della	
	natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità	
	del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2024	
	Il	
	Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 27 febbraio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Palermo, 23 aprile 2024	
	Pubblicata il 24 aprile 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di O.E. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)